

## **BOZZA INTEGRATIVO 2010.**

### **Premessa**

Prevedere rimodulazione aliquote enti

### **ART. 1 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

Si ribadisce quanto previsto dall'art. 14 del vigente CCNL in vigore, al fine di favorirne la sua completa applicazione, si conviene che l'obbligo della comunicazione ai componenti la RSU / RSA o in mancanza di queste ai sindacati competenti per le circoscrizioni territoriali / provinciali, per il tramite delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuato entro giorni 15 prima dell'esecuzione dei lavori, affidati in appalto o subappalto, comunque prima dell'inizio del medesimo.

Tutto ciò premesso le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato art. del CCNL valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

### **ART.2 IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO.**

Si riporta per esteso quanto richiamato nell'art. 85 del CCNL vigente.

### **ART. 3 COMITATO PARITETICO PER LAPREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO ( CPT )**

Le parti confermano la validità dello strumento del comitato paritetico territoriale, per la prevenzione infortuni., igiene e ambiente di lavoro.

Per il finanziamento del comitato si provvede mediante una percentuale del ....., a carico dei datori di lavoro, da accantonare presso la Cassa Edile in uno speciale fondo denominato fondo Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

### **ART. 4 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale all'attività di formazione valutandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale.

Le associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore ed una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico produttive delle imprese.

### **ART. 5 PATRONATI**

In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n° 300, le parti concordano che previo avviso al datore di lavoro, potrà recarsi nei cantieri, nell'intervallo per i pasti o in assemblee apposite, senza arrecare pregiudizio alla produzione, un rappresentante/i esterno/i degli istituti di patronato, aderenti alle OO.SS. , firmatarie del presente contratto.

### **ART. 6 PERIODO DI PROVA**

Gli operai collocati in art. 11 ex legge 223/91, in cassa integrazione guadagni straordinaria, cig o mobilità in deroga che abbiano maturato una anzianità di almeno 2 anni nel settore edile sono esonerati dal periodo di prova.

### **ART. 7 ORARIO DI LAVORO**

Ai sensi di quanto previsto dagli art. 5 e 43 del CCNL in vigore, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno ripartita di norma su n° 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Resta confermato quanto stabilito dall'art. 5 lettera B e dall'art. 43 lettera B del vigente CCNL, cioè il diritto degli operai e degli impiegati di usufruire di riposi annui, mediante permessi individuali pari ad 88 ore.

Viene inoltre concessa ai lavoratori la possibilità di usufruire di tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio/a.

### **ART. 8 E.V.R.**

In applicazione dell'art. 12 del vigente CCNL sottoscritto in 29 aprile 2010, si conviene che le Organizzazioni territoriali e provinciali, aderenti alle associazioni nazionali contraenti, potranno concordare con decorrenza non anteriore al primo luglio 2011, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del primo gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38 del CCNL.

Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore in nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione, di seguito denominato E.V.R.

Tale premio variabile terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

### **ART. 9 ATTREZZI DI LAVORO**

Viene ribadito l'obbligo dell'impresa per la fornitura degli attrezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Ove l'impresa non fornisca gli stessi, corrisponderà agli operai che usano i propri verrà corrisposta dall'impresa un'indennità mensile pari ad €50,00.

### **ART. 10 MENSA**

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo le imprese erogheranno ai propri dipendenti, a titolo di indennità sostitutiva di mensa € 5,50 giornaliera qualora la presenza a lavoro sia di almeno quattro ore.

Per i cantieri di durata non inferiore a mesi 12 che occupino almeno n° 20 dipendenti, di cui il 50% facenti richiesta di un pasto caldo, verrà istituito il servizio mensa.

L'onere del servizio verrà ripartito come segue 2/3 a carico del datore di lavoro 1/3 a carico del lavoratore, (fatte salve le condizioni di miglior favore relative alla parte di competenza del lavoratore).

### **ART. 11 TRASPORTO.**

Le parti, valutato l'incremento repentino e costante dei carburanti, concordano di rivalutare tale indennità di €1,30 giornaliera per coloro che percorrono sino a 20 km di distanza.

L'importo previsto per percorsi eccedenti i 20 km viene maggiorato di €0,04 per l'intero percorso di andata e ritorno.

Qualora l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri la suddetta indennità non è dovuta.

## **ART. 12 LAVORI DISAGIATI.**

Al personale addetto a lavori in galleria è dovuto il seguente incremento

- A) Personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento etc. 4%
- B) Personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco etc. 4%
- C) Personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria 4%

Al personale addetto ai lavori di bitumazione stradale viene riconosciuta un' indennità pari al € .....,....

In considerazione delle particolari condizioni climatiche della nostra regione ( alte temperature estive ), per alleviare le particolari condizioni di disagio le parti si danno reciprocamente atto che in caso di superamento della temperatura di gradi ....., si preveda l'utilizzo della CIG.

## **ART. 13 TRASFERTA**

La disciplina di cui all'art. 21 del vigente CCNL relativa alla trasferta, troverà applicazione allorquando il lavoratore venga inviato a prestare la propria opera in cantiere situato oltre i 6 km dalla cinta urbana del cantiere per il quale è stato assunto.

Nel caso in cui il cantiere di assunzione sia situato fuori dal centro urbano il computo dei 6 km di cui al comma precedente verrà effettuato come segue:

dal suddetto cantiere verrà calcolata una distanza pari a quella del raggio di estensione del centro abitato del comune di appartenenza e dalla fine di questo decorrerà detto computo.

Agli effetti della regolamentazione di cui a presente articolo le frazioni verranno considerate comuni autonomi.

## **ART. 14 FERIE**

I periodi di godimento delle ferie collettive saranno quelli di seguito indicati:

2 settimane nel mese di agosto, 1 settimana in occasione delle feste di fine anno ed una settimana da concordare a livello aziendale, facendo salve le esigenze delle imprese, anche su richiesta di singoli lavoratori.

Ove presente RSU / RSA, si potranno stabilire periodi diversi delle ferie.

Si dovrà rendere obbligatorio l'utilizzo delle ferie così come previsto dalle norme legislative.

Prevedere la possibilità di cumulo delle ferie e dei permessi individuali anche per i lavoratori stranieri per consentire loro il rientro al paese d'origine.

## **ART. 15 TRATTAMENTO MALATTIA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Le parti concordano di superare la carenza di malattia.

Resta invariata come disposto dal CCNL la percentuale per ferie, gratifiche natalizie e festività, da corrispondere ai lavoratori durante l'assenza dal lavoro per malattia, infortunio e malattia professionale.

## **ART. 16 GARANZIA DEL SALARIO**

L'intero importo, dovuto al lavoratore per malattia venga anticipato dall'impresa anche per conto della cassa edile.

Si conviene inoltre che in caso di infortunio sul lavoro l'impresa attivi la convenzione Inail per anticipare la retribuzione ai lavoratori.

### **ART. 17 MOBILITA'**

Fatte salve le esigenze produttive le imprese favoriranno processi di mobilità nei cantieri dove operano più imprese impegnate nella costruzione di un opera o gruppo di opere.

### **ART. 18 ACCANTONAMENTO C.E.**

E' fatto obbligo alle imprese che operano nelle province di Cagliari, Carbonia- Iglesias e Villacidro – Sanluri, di accantonare, presso la Cassa Edile delle tre province, con le modalità da queste disposte l'importo del 18,50% , per quota ferie, festività e gratifiche natalizie.

La liquidazione ai lavoratori interessati degli importi accantonati a tale titolo, verrà effettuata dalla Cassa Edile in occasione:

- A) del ferragosto, e cioè entro il 31 luglio di ogni anno, per gli importi afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario, quale stabilito dalla Cassa Edile.
- B) Del Natale e cioè entro il 15 dicembre di ogni anno per gli importi afferenti agli altri 2 trimestri del anno finanziario predetto.

### **ART. 19 CASSA EDILE.**

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Cassa Edili per le imprese e per i lavoratori sono correlati ed inscindibili fra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili, accertate dalla commissione paritetica nazionale per le Casse Edili ( CNCE ).

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

Qualora i fondo accantonati per i compiti e le finalità della Cassa Edile dovessero risultare insufficienti il contributo suddetto sarà adeguatamente adeguato.

### **ART. 20 ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ( A.P.E. )**

Così come previsto dall'art. 29 del CCNL in vigore il contributo a carico dei datori di lavoro e determinato nella misura del .....

## **ART. 21 SCUOLA EDILE**

L'onere a carico delle imprese resta stabilito nella percentuale del .....%, così ripartito:  
.....% scuola edile , .....% Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni ed igiene di lavoro.

## **ART. 22 ASSEMBLEE**

- A) I lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti hanno diritto a 12 ore annue di assemblea regolarmente retribuita
- B) Nei cantieri con più di 3 e fino a 15 dipendenti hanno diritto a n° 8 ore annue di assemblea regolarmente retribuita.

## **ART. 23 LAVORATORI IMMIGRATI**

Con l'aumento della presenza dei lavoratori immigrati, per agevolare il processo di integrazione è opportuno definire:

- A) Corsi di formazione di primo ingresso e di alfabetizzazione, prima dell'ingresso nel settore.
- B) Corso sulla sicurezza
- C) Segnaletica in lingua

## **ART. 24 R.L.S.T.**

## **ART. 25 DECORRENZA**

01/07/2011

Le parti concordano sulla necessità di una costituzione di un apposita commissione tecnica, nelle more della stipula del presente contratto integrativo, si preoccupi di riscrivere il CIP, con le opportune modifiche ed integrazioni pattuite.

Le parti concordano la necessità di una rivisitazione delle attuali prestazioni extracontrattuali , insufficienti a creare un reale sostegno assistenziale.

Si ritiene pertanto necessario prevedere un aliquota a doc determinata al che tenendo conto dell'andamento del settore costituisca una reale forma di previdenza.

Aliquota pari al .....,.....